REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 38/24 del 21.9.2021

MODALITÀ OPERATIVE PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI COMPENSI.

[Art. 6, D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e successive modifiche e integrazioni di cui alla legge n. 108 del 29/07/2021, di conversione del D.L. n. 77 del 21/05/2021]

SOMMARIO

1. **AMBITO DI APPLICAZIONE** 2
2. **TERMINI DI COSTITUZIONE E DURATA DEL C.C.T.** 2
   - **2.1 Determinazione del numero dei componenti** 3
   - **2.2 Inottemperanza dell'obbligo di costituzione** 3
3. **REQUISITI PROFESSIONALI** 3
4. **REQUISITI GENERALI** 5
5. **DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL C.C.T.** 6
   - **5.1 Modalità operative** 6
6. **DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E COSTITUZIONE DEL C.C.T.** 7
7. **CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI E DEL PRESIDENTE** 7
8. **CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI** 8
9. **ROTAZIONE** 8
10. **INFORMAZIONI** 9
11. **DETERMINAZIONI E PARERI** 9
12. **CONTENUTO DELLE DETERMINAZIONI** 9
13. **CONDUZIONE DELLE ATTIVITÁ** 10
14. **COMPENSO** 11
15. **ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO** 13

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La nomina del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito "C.C.T.") - prevista dall'art. 6 comma 1 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 (di seguito DL semplificazioni) e successive modifiche e integrazioni di cui alla Legge n. 108 del 29/07/2021, di conversione del D.L. n. 77 del 21/05/2021 -, è obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti, come definite dall'art. 3, comma 1, lett. o del D. Lgs. n. 50/2016, operanti nei settori ordinari, nei settori speciali e nell'ambito delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico privato (di seguito "P.P.P.").
2. La nomina del C.C.T. è obbligatoria per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, inclusi i lavori di manutenzione, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (art. 6, DL Semplificazioni), da bandire fino al **30.06.2023**, oppure in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del DL Semplificazioni e per quelli ancora non aggiudicati o non consegnati alla medesima data o affidati sulla base di norme previgenti al D. Lgs. n. 50/2016.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'adempimento, gli affidamenti relativi a forniture e servizi. Nel caso di contratti misti di lavori, servizi e forniture, la costituzione del C.C.T. è disposta ogniqualvolta la parte dei lavori superi la soglia comunitaria.
4. L'importo di riferimento per l'adempimento dell'obbligo, è quello dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
5. Il C.C.T. deve essere obbligatoriamente costituito nel caso in cui l'importo dei lavori superi la soglia comunitaria a seguito di varianti, durante la fase di esecuzione del contratto.
6. Per le procedure di gara da avviare entro il **30.06.2023**, lo schema di contratto dovrà prevedere apposita clausola contrattuale contenente le disposizioni afferenti alle modalità di attivazione e operatività dell'organo tecnico, in conformità al presente documento.
7. Per la nomina del C.C.T. negli appalti in fase di esecuzione, la stazione appaltante provvede a disciplinarne le modalità operative con atto integrativo al contratto originario, in conformità al presente documento.

2. TERMINI DI COSTITUZIONE E DURATA DEL C.C.T.

1. La costituzione del C.C.T. deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o, comunque, non oltre dieci giorni da tale data.
2. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del DL Semplificazioni, il C.C.T. è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data (ultimo capoverso, comma 1, art. 6. DL Semplificazioni).
3. Qualora l'importo dei lavori superi la soglia comunitaria in relazione a varianti contrattuali in corso di esecuzione, la costituzione del C.C.T. deve intervenire preferibilmente prima dell'approvazione della variante, al fine di poter acquisire, se del caso, la determinazione del C.C.T. nella fase preparatoria alla definizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso il C.C.T. deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.
4. Il C.C.T. è sciolto entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di determinazioni in merito allo stesso.

5. I C.C.T. già costituiti nel periodo di vigenza dell'istituto di cui al DL Semplificazioni, continuano ad operare anche successivamente al **30.06.2023**, salvo diverso accordo tra le parti.

2.1 Determinazione del numero dei componenti

1. Il C.C.T. è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre o cinque componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguate alla tipologia dell'opera, di cui uno con funzioni di presidente.
2. L'eventuale opzione esercitata dalla stazione appaltante, su impulso del RUP, per un C.C.T. composto da cinque componenti, deve essere motivata con specifico riguardo alle professionalità di ordine tecnico, economico e/o giuridico necessarie ad assistere le parti nella fase esecutiva del contratto che per la sua complessità e/o specificità richiede l'apporto di competenze diversificate e trasversali.

2.2 Inottemperanza dell'obbligo di costituzione

1. L'inottemperanza o il ritardo nella costituzione del C.C.T., nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, co. 1, del DL Semplificazioni.
2. Per la stazione appaltante, tale inottemperanza è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi di legge.
3. Per l'operatore economico l'eventuale inerzia si configura come significativa inosservanza dell'obbligo di leale collaborazione, con ogni relativa conseguenza sul piano dei rapporti contrattuali, fatta salva la dimostrazione di aver adottato ogni atto e condotta in suo potere tesa a sollecitare la parte pubblica al rispetto del dettato normativo.

3. REQUISITI PROFESSIONALI

1. Possono presentare la candidatura alla carica di componente e di presidente del C.C.T. gli ingegneri, gli architetti, i giuristi e gli economisti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguate alla tipologia dell'opera, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni, dei contratti di P.P.P. e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto;
   a) del conseguimento di un dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione specifica (master post universitario di II° livello, scuola di specializzazione riconosciuta) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla generale gestione degli appalti;
   ovvero
   b) dell'esperienza pratica e professionale maturata nel settore di riferimento per almeno dieci anni.
2. Le funzioni di componente e di presidente del C.C.T. possono essere svolte dai seguenti soggetti:
   a) professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
   b) professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
   c) dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

d) professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

3. In particolare i professionisti di cui al punto a) e b) e i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al punto c), dovranno dimostrare di aver svolto, negli ultimi 10 anni, anche alternativamente, incarichi con funzioni di responsabile unico del procedimento, ufficio di supporto al RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, collaudatore (o membro di commissioni di collaudo) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti che prevedono la stipulazione di contratti di P.P.P., di importo a base di gara superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. lgs 50/2016, fatta salva la possibilità di presentare la propria candidatura con il possesso dei requisiti di cui alla lett. a) del punto 1.
4. I candidati devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
   i. per i professionisti esercenti professioni regolamentate di cui al punto a):
      - iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni;
      - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi, come la sanzione della cancellazione, comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio;
      - regolarità degli obblighi previdenziali.

   ii. per i professionisti di cui al punto b), la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi:
      - eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
      - in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
      - certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
      - regolarità degli obblighi previdenziali.

   iii. per i dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici:
      - essere alle dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento nei settori indicati;
      - abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, laddove prevista e applicabile;
      - assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

   iv. I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate di cui al punto d) devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
      - svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni;

• assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso o della sanzione con efficacia sospensiva.

4. REQUISITI GENERALI

1. Non possono proporre la candidatura alla carica di componente e di presidente del C.C.T., coloro che:

   a. hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

   b. hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

   c. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

   d. hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

   e. sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

   f. sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g. nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

h. hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

5. DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL C.C.T.

1. I componenti del C.C.T. possono essere scelti dalle parti di comune accordo oppure le parti possono concordare che ciascuna di esse designi uno o due componenti - **individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3** - e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di parte, entro 10 (dieci) giorni dalla loro accettazione dell'incarico. Le designazioni sono espresse dalle parti tramite scambio di mail certificate. Per i dipendenti designati dall'amministrazione regionale, si rinvia all'articolo 1, comma 4 dell'Allegato 1 al Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 37/1 del 11.01.2021.
2. In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, previa formalizzazione mediante apposito verbale di mancato accordo, la designazione è effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalla Regione o dalla città metropolitana per le opere di rispettivo interesse, su richiesta delle stazioni appaltanti interessate, entro cinque giorni dal ricevimento della medesima. La designazione della Regione è espressa dalla Direzione generale dell'assessorato competente nello specifico settore di afferenza del contratto. Le opere pubbliche di interesse regionale sono individuate ai sensi del Capo I, Titolo II della Legge regionale 13/03/2018, n. 8, recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".
3. Per le opere di interesse comunale, finanziate dalla Regione, il presidente è nominato dalla Direzione generale dell'Assessorato regionale finanziatore, competente nello specifico settore di afferenza del contratto.
4. La nomina dei componenti dei C.C.T., anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, è esclusa dalle procedure concorsuali disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016.
5. Per le designazioni di parte pubblica si applicano i principi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

5.1 Modalità operative

1. Nel caso di appalti in corso di esecuzione, allo scopo di individuare celermente i membri del C.C.T., il Dirigente del servizio interessato della stazione appaltante, su impulso con il RUP, designa con proprio atto il / i componente/i di parte.
2. Le stazioni appaltanti o le amministrazioni interessate in situazioni di urgenza correlate ad appalti in corso di esecuzione, prima dell'istituzione dell'elenco aperto di cui al comma successivo,

possono individuare il/i componente/i di parte con apposito avviso di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, compatibilità, moralità, esperienza e professionalità.

3. Per la designazione dei componenti del C.C.T., al di fuori delle esigenze urgenti correlate agli appalti in corso di esecuzione, si procede mediante l'istituzione di un elenco aperto di professionisti, con le modalità che saranno stabilite con successivo avviso pubblico, in conformità al presente documento.
4. Il RUP comunica all'appaltatore, entro due giorni dalla designazione, il nominativo del / dei componente/i della stazione appaltante e richiede allo stesso la designazione del / dei componente/i di propria nomina. Unitamente alla comunicazione, il RUP trasmette all'appaltatore lo schema di disciplinare di incarico e il presente documento per la relativa accettazione da parte del / dei componente /i di relativa designazione. Il/i designato/i devono preliminarmente rilasciare apposite autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali, stabiliti dagli articoli 3 e 4 e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui all'art. 7.
5. La sottoscrizione del disciplinare di incarico da parte dell'appaltatore e del/dei componente/i perfeziona la/le nomina/e di parte.

6. DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E COSTITUZIONE DEL C.C.T.

1. Il RUP, entro e non oltre 2 (due) giorni dalla ricezione della designazione di cui all'art. 5.1., comunica la stessa al Presidente il quale deve confermare l'accettazione dell'incarico e rilasciare apposite autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e speciali, stabiliti dagli articoli 3 e 4 e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui all'art. 7.
2. Il RUP trasmette, inoltre, al presidente designato, il disciplinare di incarico e il presente documento, per la relativa accettazione.
3. Il procedimento di designazione del C.C.T. si intende perfezionato con l'accettazione del presidente individuato dalle parti o dalla Regione o dal Ministero.
4. Il dirigente del servizio interessato adotta il provvedimento di costituzione del C.C.T., dando atto delle designazioni espresse e garantendone la pubblicità nelle forme di legge.
5. La sostituzione del presidente e/o dei componenti del C.C.T., che eventualmente si renda necessaria per indisponibilità sopravvenuta o per dimissione dall'incarico per giusta causa, è disposta con le medesime modalità con cui si è proceduto alla relativa nomina.

7. CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI E DEL PRESIDENTE

1. Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i componenti e il presidente del C.C.T. devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità.
2. È incompatibile con la nomina a componente del C.C.T. colui che:

    a. ha svolto, o svolge, per la parte pubblica o per l'operatore economico esecutore dei lavori, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto di affidamento;

b. egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori cui si riferisce la costituzione del C.C.T.;

c. si trovi in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D. Lgs. N. 50/2016;

d. si trovi in una delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

e. si trovi in una delle situazioni di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;

f. si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 6, comma 8, del DL Semplificazioni.

3. L'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse deve permanere nel corso dell'espletamento dell'incarico.
4. Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'insussistenza delle cause ostative e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 della propria amministrazione o di cui all'art. 44, comma 2 della legge regionale n. 31/1998 per i dipendenti del sistema regione o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.
5. Resta inteso che i componenti del C.C.T., incluso il presidente, non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito allo stesso contratto, funzioni di arbitro né rivestire l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in un giudizio avente ad oggetto il medesimo affidamento.

8. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

1. Le dichiarazioni rese in sede di manifestazione di interesse alla candidatura o in sede di iscrizione all'elenco aperto di cui all'art. 15, sono soggette a controllo da parte dell'amministrazione che ha pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse o che ha richiesto la designazione del Presidente o ha utilizzato l'elenco aperto per individuare e nominare il proprio rappresentante nel C.C.T..
2. La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti determina l'esclusione dalla procedura o la cancellazione dall'Elenco.
3. I soggetti diversi dalla Regione che utilizzano l'elenco aperto, comunicano alla struttura regionale competente alla formazione e all'aggiornamento dello stesso, eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
4. I soggetti sono cancellati dall'elenco aperto, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione presentata dal soggetto iscritto.

9. ROTAZIONE

1. L'incarico di membro del C.C.T. deve essere affidato nel rispetto del principio di rotazione. Il dirigente tiene conto degli incarichi eventualmente già affidati al soggetto che intende nominare quale membro del Collegio.

2. Ogni componente del Collegio non può ricoprire contemporaneamente più di cinque incarichi e non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.

10. INFORMAZIONI

1. Successivamente alla costituzione del C.C.T., la/e parte/i hanno il dovere di fornire allo stesso le informazioni e le copie del contratto e di tutti i documenti necessari ed utili per lo svolgimento dell'incarico.
2. Tutte le informazioni fornite al C.C.T. durante il mandato sono coperte dalla riservatezza ed utilizzate solo allo scopo di evitare/risolvere le controversie tra le Parti.

11. DETERMINAZIONI E PARERI

1. Il C.C.T. ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.
2. Le decisioni assunte dal C.C.T. ai sensi dell'art. 6 del DL Semplificazioni, sono determinazioni aventi carattere dispositivo e natura di lodo contrattuale di cui all'articolo 808-ter del codice di procedura civile, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti. Le determinazioni del C.C.T. sono, pertanto, impugnabili nei casi tassativamente stabiliti dall'art. 808-ter, secondo comma, c.p.c.
3. È onere delle parti manifestare espressamente la volontà, al più tardi nel verbale di cui all'art. 13, di non riconoscere alla determinazione del C.C.T., in linea generale o per una specifica problematica, la natura di lodo arbitrale contrattuale, non rinunciando a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.
4. Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti legali delle decisioni del C.C.T., quali quelli tipici previsti dall'art. 5 e dall'art. 6, comma 3 del DL Semplificazioni, relativi alle conseguenze dell'osservanza e dell'inosservanza delle determinazioni del C.C.T. in ordine alla responsabilità delle parti.
5. Le decisioni assunte dal C.C.T. ai sensi dell'art. 5 del DL Semplificazioni, con specifico riferimento alla sola fattispecie della sospensione volontaria o coattiva dell'esecuzione dei lavori, assumono valore di parere obbligatorio ma non vincolante, ferma restando la competenza decisionale del RUP e della stazione appaltante in materia di sospensioni.

12. CONTENUTO DELLE DETERMINAZIONI

1. Le determinazioni sono assunte entro quindici giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, ad eccezione dei casi in cui per particolari esigenze istruttorie, tali termini possono essere incrementati a venti giorni. Le decisioni del C.C.T. sono assunte a maggioranza dei propri componenti.

2. La determinazione, redatta per iscritto, deve pronunciarsi sui quesiti e sulle problematiche espresse dalle parti o dai soggetti di cui alla lett. b) del punto 3 e/o evidenziate nel corso dell'eventuale contraddittorio tra le parti, dando adeguata ed esauriente motivazione della scelta operata per la celere esecuzione dell'appalto a regola d'arte.
3. La determinazione deve contenere:

a) l'indicazione dei componenti del C.C.T.;
b) l'indicazione delle parti e dei soggetti che intervengono nell'esecuzione del contratto (DL, DEC, RUP, coordinatore della sicurezza, collaudatore in corso d'opera, altro) ove siano state consultate, se ritenuto necessario per garantire una compiuta esaustività;
c) l'indicazione dei quesiti e/o delle problematiche espresse dalle parti o dal Rup o dalla DL o dagli altri soggetti qualificati di cui alla lett. b), evidenziate nel corso dell'eventuale contraddittorio;
d) la data di presentazione scritta del quesito / problematica.
e) l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
f) Il dispositivo, espresso secondo i canoni della chiarezza e della univocità, al fine di garantirne l'immediata eseguibilità;
g) l'indicazione della sede della determinazione o delle modalità con cui è stata emessa;
h) la sottoscrizione di tutti i componenti del C.C.T., con l'indicazione del voto e del giorno, mese ed anno in cui è apposta;
i) un allegato, avente funzione di resoconto dell'attività svolta, con l'indicazione del compenso, calcolato ai sensi dell'art. 14 e la relativa ripartizione tra le parti.

13. CONDUZIONE DELLE ATTIVITÁ

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il C.C.T. deve essere portato a conoscenza, di volta in volta, dalle parti, di tutte le circostanze correlate all'andamento dei lavori, che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione, anche in occasione delle riunioni periodiche con le parti o con i soggetti di cui all'art. 12, lett. b).
2. Il C.C.T. emette le proprie determinazioni o pareri esclusivamente su impulso di ciascuna delle parti o di entrambe congiuntamente, che sottopongono allo stesso, mediante quesiti, le problematiche sorte, oggetto della controversia o della disputa. In assenza dei quesiti delle parti, il C.C.T. non può intervenire autonomamente o emettere pareri o determinazioni.
3. Le richieste di parere o determinazioni del C.C.T. devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione, circostanziando il quesito proposto.
4. Al C.C.T. è riservata massima libertà sulla periodicità e sulle modalità di svolgimento delle proprie riunioni e dei sopralluoghi. Ogni riunione del C.C.T. è verbalizzata.
5. Nella conduzione delle riunioni il C.C.T. deve garantire il contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che sono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.
6. Il C.C.T. informa le parti, il RUP e la commissione di collaudo circa le attività di propria competenza.
7. Sarà cura del direttore dei lavori riportare sul giornale dei lavori i dati sulla costituzione del C.C.T. nonché, in forma succinta, l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

8. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina contrattuale.

14. COMPENSO

1. I componenti e il presidente del C.C.T. hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte (comma 7, art. 6, primo periodo, DL Semplificazioni).
2. Qualora il Collegio sia chiamato ad esprimere pareri e/o determinazioni, in conformità alle disposizioni normative, avrà diritto, pertanto, ad un compenso, a carico delle parti, determinato su una parte fissa e una variabile.
3. La **parte fissa** è determinata sulla base del parametro "a vacazione" di cui all'art. 6 del D.M. Giustizia 17/06/2016, stabilito in 50,00 €/ora prevedendo, per ciascun componente, un impegno medio progressivamente crescente da 8 a 15 giorni, in ragione delle soglie di importo di cui alla tabella 1 che segue:

TABELLA 1 – Soglie di importo per la graduazione dei compensi

Valore stimato dell'appalto [euro]	Impegno medio [gg]
5.350.000,00 - 10.000.000,00	8
10.000.000,01 - 20.000.000,00	10
20.000.000,01 e 30.000.000,00	12
> 30.000.000,01	15

3.1 Al compenso a vacazione è sommato il prodotto risultante dall'applicazione, allo stesso, di un coefficiente di proporzionalità pari al grado di complessità ponderato sull'importo delle categorie di lavori previste dal capitolato di gara fino a un massimo di quattro, secondo le indicazioni di cui alla Tavola z-1 allegata al D.M. Giustizia 2016. Ai primi due valori viene sommata una terza componente calcolata sull'effettivo importo dei lavori a base d'asta, ottenuta moltiplicando la differenza tra l'effettivo importo dei lavori e la soglia minima della fascia di riferimento e il valore di 0,015% per le prime tre fasce e 0,010% per la quarta fascia.

TABELLA 2 – Coefficiente correttivo per la parte eccedente la soglia minima della fascia di riferimento

Soglie di importo (€)	Valore del coefficiente (%)
5.350.000,00 – 10.000.000,00	0.015
10.000.000,01 – 20.000.000,00	0.015
20.000.000,01 – 30.000.000,00	0,015
> 30.000.000,01	0,010

3.2 Il compenso fisso spettante al singolo componete, qualora il Collegio sia chiamato a rendere determinazioni e/o pareri sarà, pertanto, determinato secondo la formula che segue:

$$CF = CV + CG + CC$$

dove,

CF = Compenso fisso

CV = Compenso a vacazione

CG = Compenso a vacazione moltiplicato per il grado di complessità ponderato (CV x G_P)

CC = Componente di correzione [(Importo lavori – soglia minima fascia di riferimento) x 0,015%/0,010%]

4. Al compenso fisso così determinato dovrà sommarsi, per ogni singola determinazione e/o parere, un **compenso variabile** ottenuto moltiplicando il compenso a vacazione (CV) per un coefficiente, determinato dal RUP, compreso tra 0,25 e 1 in ragione della complessità del quesito posto al C.C.T. Al coefficiente di complessità del quesito può essere attribuito un diverso valore sulla base dei seguenti livelli di complessità degli argomenti trattati:

TABELLA 3 –Livello di complessità degli argomenti trattati e valore del coefficiente

Valore del coefficiente	Livello di complessità	Argomenti trattati
0,25-0,40	Bassa	Sospensioni e riprese dei lavori (art. 5, DL Semplificazioni)
0,41-0,80	Media	Problematiche correlate alla gestione del contratto in fase di esecuzione o che possono determinare ritardi delle opere.
0,81-1,00	Elevata	Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto

4.1 Il compenso da riconoscere a ciascun componente del C.C.T. sarà, pertanto, la risultante del calcolo sotto indicato:

$$\mathbf{C = CF + \sum(CV \times K)}$$

dove,

C = Compenso per pareri/determinazioni (per singolo componente)

CF = Compenso fisso

∑(CV x K) = Compenso a vacazione moltiplicato per il grado di complessità argomento (da calcolare per ogni singolo parere/determinazione richiesto al C.C.T.

TABELLA 4 - Calcolo del compenso per ciascun membro del Collegio e riepilogo dei coefficienti applicabili

Valore stimato dell'appalto [euro]	Elementi base					Parte fissa	Parte variabile	
	Compenso orario [euro]	Impegno [gg]	CV ** vacazione [euro]	CG [euro]	CC [euro]	Compenso	[K] (*)	Compenso
5.350.000,00 10.000.000,00	50	8	3.200,00	CV x G_P	(I – 5,35 mln)*0,015%	CV + CG + CC	0,25 - 1	CV x K
10.000.001,00 20.000.000,00	50	10	4.000,00	CV x G_P	(I – 10 mln)*0,015%	CV + CG + CC	0,25 - 1	CV x K
20.000.001,00 30.000.000,00	50	12	4.800,00	CV x G_P	(I – 20 mln)*0,015%	CV + CG + CC	0,25 - 1	CV x K
> 30.000.000,00	50	15	6.000,00	CV x G_P	(I – 30 mln)*0,010%	CV + CG + CC	0,25 - 1	CV x K

(*) Coefficiente determinato dal RUP sulla base della complessità dell'argomento trattato.
(**) Considerando un impegno di **8 ore** giornaliere.

5. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni, si applica una decurtazione del compenso da un decimo a un terzo, per ogni ritardo, declinandolo con le seguenti riduzioni:
   - 1/10 in caso di determinazioni espresse dal 16° al 30°gg dalla data di presentazione della domanda;
   - 1/5 in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;
   - 1/3 in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.
6. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo.
7. Il compenso del C.C.T. deve essere inserito nel quadro economico dell'opera ed è posto a carico delle parti in ragione del 50% ognuna.
8. La Stazione Appaltante, l'Appaltatore e ciascun membro del C.C.T., incluso il Presidente, sottoscrive un disciplinare di incarico, conforme al presente documento, recante una clausola di salvaguardia per il caso di inottemperanza al pagamento da parte dell'Appaltatore, con la previsione che la Stazione Appaltante provveda in danno, con addebito nei confronti dell'appaltatore, a valere sul primo stato di avanzamento lavori utile.
9. I compensi si intendono omnicomprensivi, al netto di iva e di oneri previdenziali
10. Resta inteso che il compenso complessivamente determinato, per ciascun componente del C.C.T. e per il Presidente, non potrà, in ogni caso, essere superiore alla soglia di 40.000,00 €, oltre oneri previdenziali e IVA (se dovuta).
11. Il C.C.T. trasmette alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore, contestualmente all'atto contenente la determinazione, un resoconto dell'attività svolta, con indicazione del compenso relativo alla singola determinazione.
12. Il dirigente responsabile del contratto, acquisiti gli atti, procede alla liquidazione dei compensi per la parte di propria competenza, salva l'emissione di eventuali pagamenti in acconto.

15. ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO

1. La Direzione Generale dei Lavori Pubblici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, procede all'istituzione di un elenco aperto di soggetti qualificati, come individuati all'art. 3, all'interno del quale, nell'ambito dell'amministrazione regionale, saranno individuati i componenti del C..C.T..
2. L'Elenco dovrà essere organizzato in sezioni, sulla base dei profili professionali, tenuto conto dei seguenti settori:
   - Ingegneria;
   - Architettura;
   - Giuridico;
   - Economico.
3. Ciascuna sezione dovrà essere utilizzata, nell'ambito dell'amministrazione regionale, per le designazioni di propria competenza e potrà essere utilizzata anche dall'appaltatore.
4. L'Elenco potrà essere utilizzato dalle altre stazioni appaltanti e dai soggetti privati, per le nomine di rispettiva competenza.